



Factsheet

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Georgia

Sintesi

L'Accordo di libero scambio (ALS) con la Georgia è stato firmato il 27 giugno 2016 in occasione dell'incontro ministeriale dell'AELS a Berna. Per la Georgia, l'Islanda e la Norvegia l'Accordo è entrato in vigore nel settembre 2017, per la Svizzera il 1° maggio 2018. L'ALS contiene obblighi di liberalizzazione nei settori del commercio di prodotti industriali (compresi prodotti agricoli trasformati e pesce) e prodotti agricoli di base, dello scambio di servizi e degli appalti pubblici e contiene disposizioni sulla facilitazione degli scambi, sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio, comprese misure sanitarie e fitosanitarie, sugli investimenti, sulla proprietà intellettuale, sulla concorrenza, sul commercio e sullo sviluppo sostenibile. L'ALS contempla anche aspetti giuridici e istituzionali, compreso quello della composizione delle controversie.

Significato dell'Accordo

L'Accordo con la Georgia estende la rete di accordi di libero scambio che gli Stati dell'AELS stanno tessendo dal 1990. Per la Svizzera, la cui economia dipende dalle esportazioni verso mercati diversificati in tutto il mondo, la stipula di accordi di libero scambio rappresenta, unitamente ai rapporti contrattuali con l'UE e all'appartenenza all'OMC, uno dei tre pilastri principali della sua politica di apertura del mercato e di perfezionamento delle condizioni quadro per l'economia estera.

L'ALS tra gli Stati dell'AELS e la Georgia migliora su vasta scala l'accesso al mercato e la certezza del diritto per l'industria esportatrice svizzera, tant'è vero che oltrepassa in vari punti il livello di accesso al mercato e di certezza del diritto garantiti nell'ambito degli accordi dell'OMC. L'Accordo migliora così la competitività dell'economia svizzera sul mercato georgiano e previene le discriminazioni potenziali o concrete risultanti dall'Accordo di associazione tra la Georgia e l'UE, entrato in vigore nel 2016 e contenente disposizioni concernenti una zona di libero scambio ampia e approfondita.

La conclusione dell'ALS tra gli Stati dell'AELS e la Georgia porta avanti la politica svizzera di sostegno alle riforme economiche e all'integrazione di questo Paese caucasico nelle strutture di cooperazione economica europee e internazionali.

Principali disposizioni dell'Accordo

L'ALS con la Georgia ha un vasto campo d'applicazione settoriale e corrisponde in ampia misura ai nuovi ALS dell'AELS.

Il **preambolo** fissa gli obiettivi generali della cooperazione tra le Parti nel quadro dell'Accordo in oggetto. Le Parti sottolineano e riaffermano il loro **attaccamento ai diritti e ai principi fondamentali in materia di democrazia, diritti dell'uomo**, sviluppo economico e sociale nonché ai diritti dei lavoratori, al diritto internazionale – in particolare allo Statuto delle Nazioni Unite, alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e alle Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) –, alla protezione ambientale e allo sviluppo sostenibile. Riconoscono inoltre l'importanza della buona gestione aziendale e della responsabilità sociale delle imprese. Le due Parti ribadiscono infine di voler promuovere la trasparenza e lottare contro la corruzione.

Per quanto riguarda il **traffico merci**, il campo d'applicazione comprende i **prodotti industriali**, il pesce e gli altri prodotti del mare, nonché i prodotti agricoli di base e trasformati. All'entrata in vigore dell'ALS i dazi su quasi tutti i prodotti industriali sono stati aboliti. Sui principali **prodotti agricoli trasformati** che beneficiano di una compensazione di prezzo la Svizzera accorda alla Georgia uno sconto equivalente all'elemento di protezione industriale. I prodotti senza compensazione di prezzo, invece, possono essere scambiati liberamente. In cambio la Georgia accorda a tutti i prodotti agricoli trasformati svizzeri un accesso al suo mercato in franchigia doganale. Quanto ai **prodotti agricoli di base**, la Svizzera accorda alla Georgia un accesso preferenziale al mercato all'interno dei contingenti OMC esistenti su prodotti poco o affatto sensibili in termini di politica agricola per i quali la Georgia ha interesse (p. es. noci). La Svizzera beneficia di un libero accesso al mercato georgiano per tutti i principali prodotti con potenziale d'esportazione, in particolare per la carne secca, il latte e la panna (freschi o in polvere), il formaggio, lo sperma di bovini, il vino e i prodotti per l'alimentazione animale. Per i prodotti svizzeri sensibili viene mantenuta la protezione doganale. Gli Stati dell'AELS ottengono così un accesso al mercato georgiano analogo a quello dei loro principali concorrenti all'interno dell'UE. Gli interessi d'esportazione del nostro Paese sono dunque stati pienamente considerati.

Gli Stati dell'AELS e la Georgia hanno convenuto di far proprie **le regole d'origine** della *Convenzione paneuromediterranea* (Convenzione PEM), vale a dire che nell'ambito dell'ALS si applicano le stesse regole d'origine contemplate dagli altri accordi di libero scambio dell'area paneuropea. Oltre alle prove d'origine uniformi, gli operatori economici svizzeri possono rifarsi ad altre possibilità di cumulo dell'origine.

Per **facilitare il commercio**, l'ALS prevede misure di agevolazione degli scambi che impegnano al rispetto degli standard internazionali in materia di procedure doganali. Le disposizioni convenute promuovono la trasparenza e puntano a facilitare il commercio. A titolo d'esempio si può citare l'impegno a pubblicare le basi giuridiche rilevanti in inglese, a indicare i servizi d'informazione competenti e a fornire informazioni vincolanti sulle tariffe.

I capitoli sulle **prescrizioni tecniche (TBT)** e sulle **misure sanitarie e fitosanitarie (SPS)** si basano sugli accordi OMC pertinenti. In questi campi la Georgia sta armonizzando la propria legislazione con quella dell'UE, come previsto nell'Accordo di associazione con l'UE. Per quanto riguarda le **prescrizioni tecniche**, le Parti hanno deciso di accordarsi reciprocamente le facilitazioni convenute da ciascuna Parte con l'UE. Già oggi numerosi prodotti provenienti dall'UE/AELS possono essere esportati in Georgia senza ulteriori valutazioni della conformità. Se queste facilitazioni dovessero essere estese ad altri prodotti provenienti dall'UE, l'ALS prevede che i prodotti equivalenti provenienti dagli Stati dell'AELS siano trattati alla pari.

Anche nel campo delle misure sanitarie e fitosanitarie (**SPS**) le modalità attuative si basano sugli accordi convenuti da ciascuna Parte con l'UE. L'ALS dispone ad esempio che la Georgia riservi ai prodotti svizzeri il medesimo trattamento di quello concesso ai prodotti dell'UE nel caso in cui la Georgia e l'UE concordino una facilitazione che è stata concordata anche tra gli Stati dell'AELS e l'UE.

Le disposizioni sulle **misure di difesa commerciale** (sovvenzioni e misure di compensazione, misure antidumping e clausole di salvaguardia) oltrepassano in diversi campi la normativa dell'OMC e prevedono ad esempio un'esclusione delle Parti dalle misure di salvaguardia dell'OMC nonché norme sostanziali per l'applicazione dei provvedimenti antidumping.

Il **capitolo sui servizi** si rifà alle definizioni e alle disposizioni dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS). Rispetto a quest'ultimo, tuttavia, alcune disposizioni orizzontali sono state precisate e perfezionate. Gli allegati al capitolo sui servizi contengono inoltre norme specifiche che oltrepassano il livello dell'attuale GATS. Nel settore finanziario, prioritario per la Svizzera, si è trattato ad esempio di controbilanciare l'eccezione prevista dal GATS per le misure prudenziali, di definire in modo chiaro i termini per l'autorizzazione delle licenze e di rendere più trasparenti i criteri e la procedura per le domande di autorizzazione. Nel GATS gli **impegni in materia d'accesso al mercato dei servizi** sono definiti in base a elenchi positivi. Quelli assunti dalla Svizzera corrispondono ampiamente al livello d'impegno previsto nei precedenti accordi di libero scambio e offerto nell'ambito del Ciclo di Doha dell'OMC. La Georgia, dal canto suo, si è impegnata a garantire un livello d'impegno ben maggiore di quello previsto dall'OMC, in particolare per il personale addetto a lavori di installazione e manutenzione e per i servizi di catering e di formazione.

Le disposizioni sugli investimenti contenute nel **capitolo sugli stabilimenti di presenze commerciali** riguardano gli insediamenti di imprese (cfr. accesso al mercato per investimenti diretti) in settori diversi da quello dei servizi. Gli stabilimenti nel settore dei servizi, invece, sono disciplinati nel capitolo sugli scambi di servizi, che copre anche la tipologia delle presenze commerciali. Il capitolo sugli stabilimenti di presenze commerciali autorizza gli investitori di entrambe le Parti a costituire o rilevare un'impresa nell'altra Parte alle medesime condizioni vigenti per gli investitori nazionali. Le deroghe al principio del trattamento nazionale (che prevedono cioè un diverso trattamento degli investitori nazionali rispetto a quelli stranieri) sono riservate alle misure e ai settori economici che figurano negli elenchi di esenzioni delle Parti, riportati negli allegati dell'ALS in questione. Le riserve della Svizzera riguardano come di consueto l'acquisto di fondi, le condizioni in materia di domiciliazione secondo il diritto societario e determinate misure nel settore energetico. La Georgia ha invece avanzato riserve relative ai settori della pesca, degli investimenti in cooperative agricole, dell'acquisto di terreni agricoli e dell'energia. Il capitolo contiene inoltre una disposizione sul diritto di adottare misure d'interesse pubblico, in particolare per motivi di salute pubblica, sicurezza, ambiente e per altri motivi prudenziali. Un'altra disposizione prevede la libertà di movimento di capitali e pagamenti;

Le disposizioni del capitolo sugli **stabilimenti di presenze commerciali** integrano l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Georgia concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, entrato in vigore nel 2015. Questo accordo bilaterale di promozione e protezione reciproca degli investimenti (APPI) disciplina la fase successiva allo stabilimento e copre, insieme all'Accordo di libero scambio, l'intero ciclo d'investimento, dall'ingresso sul mercato fino alla liquidazione di un'azienda.

Il capitolo sulla **proprietà intellettuale** comprende disposizioni esaustive in materia di protezione e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale. Il livello di protezione corrisponde sostanzialmente allo standard europeo. I principi del trattamento nazionale e della nazione più favorita si applicano conformemente alle disposizioni pertinenti dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) dell'OMC. La **protezione brevettuale** convenuta corrisponde alla Convenzione sul brevetto europeo. Le due Parti riconoscono esplicitamente l'importazione di beni coperti da brevetto come esercizio dei diritti brevettuali. Nel caso dei prodotti farmaceutici e agrochimici l'Accordo prevede la possibilità di ricorrere a certificati protettivi complementari per compensare parzialmente la minore durata della protezione brevettuale effettiva dovuta alle lunghe e onerose procedure di omologazione. Con la firma dell'Accordo, le Parti si sono impegnate a rispettare un termine di sei anni per la protezione dei risultati dei test su prodotti farmaceutici (+1 anno per i nuovi trattamenti terapeutici) e di dieci anni nel caso dei prodotti fitosanitari. Le varietà vegetali sono protette in virtù della Convenzione internazionale per la protezione delle nuove piante (UPOV 91). Le Parti confermano inoltre gli impegni assunti con l'adesione a una serie di trattati fondamentali dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI). Nel settore dei **marchi** l'Accordo vincola le Parti a proteggere i marchi 3D e i marchi famosi, mentre per quanto riguarda i **design** va prevista in via di principio una protezione di 25 anni. Anche per quanto concerne le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli il livello di protezione raggiunto supera quello dello standard multilaterale minimo. L'ALS prevede che siano protette da abusi anche le indicazioni di provenienza, i nomi dei Paesi e le bandiere nazionali. Grazie a una serie di **validi provvedimenti doganali ausiliari** l'ALS con la Georgia permetterà di contrastare le contraffazioni e la pirateria, e questo sia all'importazione che all'esportazione di beni immateriali. Nell'ambito di una procedura civile sarà possibile disporre misure cautelari e, in caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, chiedere il risarcimento dei danni.

Nel corso dei negoziati la Georgia aveva manifestato il suo interesse per una maggiore **protezione delle indicazioni geografiche** e aveva proposto di integrare nell'Accordo appositi elenchi con denominazioni specifiche. Tuttavia, per mancanza di interesse da parte degli altri Stati dell'AELS, la Svizzera ha negoziato con la Georgia un accordo separato per la protezione delle indicazioni geografiche.

Nel settore degli **appalti pubblici** la Georgia accorda agli operatori svizzeri un accesso al mercato equivalente a quello concesso ai soggetti economici dell'UE. Nel suo ALS con l'UE, lo Stato caucasico si è impegnato ad attuare la direttiva UE sugli appalti pubblici. Il Paese non è membro dell'Accordo sugli appalti mercati pubblici dell'OMC (GPA), ma sta attualmente considerando l'ipotesi di riprendere i negoziati di adesione. Le disposizioni dell'ALS si basano sul GPA riveduto del 2012, integrate da impegni d'accesso al mercato di più ampio raggio. In Georgia i servizi appaltanti, ad esempio nel campo dell'energia e dell'approvvigionamento idrico, sono attualmente in mano a organismi privati, per cui esulano dal campo d'applicazione dell'ALS. Durante l'attuazione della direttiva settoriale dell'UE, tuttavia, questi settori saranno inclusi nella legislazione e, di conseguenza, accessibili anche agli operatori svizzeri. Poiché le concessioni di accesso al mercato poggiano sul principio di reciprocità, gli Stati dell'AELS si riservano per il momento il diritto di non aprire i loro settori dell'acqua e dell'elettricità, unitamente a quello dei porti, agli operatori georgiani. Tutti i valori soglia si rifanno allo standard GPA. La Georgia copre tutti i beni e servizi, compresi quelli edili, e nel caso dei servizi si spinge oltre il livello degli Stati dell'AELS, che in questo settore prevedono elenchi positivi più restrittivi. Appellandosi alla legislazione nazionale, la Georgia ha chiesto soltanto poche eccezioni, e cioè per i servizi appaltanti che non rientrano nel campo d'applicazione della sua legislazione in materia di appalti pubblici.

Le **disposizioni in materia di concorrenza** definiscono incompatibile con l'ALS ogni comportamento anticoncorrenziale – in particolare le intese tra imprese – e ogni abuso di una posizione dominante sul mercato che pregiudicano il commercio tra le Parti contraenti. Anche le imprese statali e monopoliste sono soggette a queste disposizioni. Per garantire il rispetto delle rispettive leggi e contrastare qualsiasi comportamento anticoncorrenziale nocivo al commercio, le Parti si impegnano a cooperare tra di loro e, se necessario, a consultarsi in seno al Comitato misto.

Il capitolo sul **commercio e lo sviluppo sostenibile** copre gli aspetti ambientali e lavorativi del commercio. Gli Stati dell'AELS e la Georgia riconoscono il principio secondo cui lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione ambientale sono pilastri interdipendenti per lo sviluppo sostenibile che si sostengono reciprocamente. Le Parti ribadiscono il loro impegno a promuovere le relazioni commerciali internazionali e bilaterali in sintonia con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Riconfermano tra l'altro di voler rispettare e attuare efficacemente gli accordi ambientali multilaterali e le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) di cui sono firmatarie. Le Parti si impegnano a promuovere e a inserire nelle loro legislazioni nazionali severe misure di protezione ambientale e degli standard del lavoro e ad applicarle efficacemente. Sempre in materia di ambiente e lavoro, esse si impegnano a non ridurre i livelli di protezione contemplati dalle rispettive legislazioni nazionali nell'ottica di attirare investimenti o assicurarsi vantaggi commerciali.

Per garantire l'attuazione, l'amministrazione e lo sviluppo dell'ALS viene istituito un **Comitato misto** costituito da rappresentanti di tutte le Parti. Se nell'attuare l'Accordo dovessero sorgere controversie, le Parti dovranno consultarsi e cercare una soluzione amichevole. Nell'impossibilità di trovare una tale soluzione, possono far capo a una **procedura arbitrale interstatale**.

Berna, 11 aprile 2018

Per maggiori informazioni:

SECO, settore Accordi di libero scambio/AELS, tel. 058 464 08 25, e-mail: efta@seco.admin.ch

[Testo giuridico](#)